



COMUNICATO N. 200/L – 16 MARZO 2023

200/420

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 142/A della F.I.G.C., pubblicato in data 15 Marzo 2023:

Comunicato Ufficiale n. 142/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 14 marzo 2023;
- visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto federale in materia di Sistema delle Licenze Nazionali

h a d e l i b e r a t o

di approvare il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie A femminile 2023/2024 secondo il testo allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Publicato in Firenze il 16 Marzo 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani

SISTEMA LICENZE NAZIONALI 2023/2024

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Le società, per partecipare al Campionato di Serie A femminile stagione sportiva 2023/2024, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

TITOLO I): CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI

I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' DI SERIE A FEMMINILE

A) Le società devono, entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, a pena di decadenza, presso la Divisione Calcio Femminile, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A femminile 2023/2024, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale e l'impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC. Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al Campionato di Serie A femminile;

2) depositare, presso la Divisione Calcio Femminile, l'originale della garanzia a favore della FIGC – Divisione Calcio Femminile, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 80.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della FIGC - Divisione Calcio Femminile sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e l'ente emittente.

3) depositare, presso la Divisione Calcio Femminile, la dichiarazione relativa all'esercizio da parte della FIGC dei diritti di *publishing* e commerciali riferiti alle competizioni organizzate dalla medesima Divisione;

4) assolvere il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, della Divisione Calcio Femminile e di società affiliate alla FIGC, depositando altresì, presso la Divisione Calcio Femminile, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

5) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, ai

tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

6) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, in forza di accordi, depositati presso la FIGC, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

7) assolvere il versamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti, fino alla mensilità di aprile 2023 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2023. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali;

8) assolvere il versamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di aprile 2023 compreso, in forza di accordi, depositati presso la FIGC, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2023. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare

complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi;

9) assolvere il versamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC, depositando altresì, presso la Divisione Calcio Femminile, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

10) depositare presso la Co.Vi.So.C. nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accessi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi.

11) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2022, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio d'esercizio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;

12) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2022, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all'art. 3, comma 1 *ter* del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022.

13) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 11), esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

14) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 11), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale.

B) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera A) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

C) L'inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie A femminile 2023/2024.

II) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DELLA SERIE B FEMMINILE AVENTI TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE

A) Tutte le società già appartenenti al Campionato di Serie B femminile, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A femminile devono, entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, a pena di decadenza, presso la Divisione Calcio Femminile, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A femminile 2023/2024, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale e l'impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC. Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al Campionato di Serie A femminile;

2) depositare, presso la Divisione Calcio Femminile, l'originale della garanzia a favore della FIGC – Divisione Calcio Femminile, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 80.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della FIGC - Divisione Calcio Femminile sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e l'ente emittente.

3) depositare, presso la Divisione Calcio Femminile, la dichiarazione relativa all'esercizio da parte della FIGC dei diritti di *publishing* e commerciali riferiti alle competizioni organizzate dalla medesima Divisione;

4) depositare, presso la Divisione Calcio Femminile, le dichiarazioni liberatorie al 31 maggio 2023 attestanti l'inesistenza dei debiti nei confronti di tesserati, con accordi economici depositati;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C. nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accessi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi.

B) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera A) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

C) Le società già appartenenti al Campionato di Serie B femminile, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A femminile, costituite sotto forma di società di capitali, ai sensi della Legge n. 91/1981, devono, entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2022 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2022, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2022, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all'art. 3, comma 1 *ter* del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., per le società associate alle Leghe professionistiche, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 1), esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., per le società associate alle Leghe professionistiche, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 1), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente allo Statuto vigente.

D) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera C) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

E) Le società già appartenenti al Campionato di Serie B femminile, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A femminile, costituite in forma di società di capitali dilettantistica, ai sensi della Legge n. 289/2002, devono entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2022 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2022, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2022, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all'art. 3, comma 1 *ter* del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. l'atto di adeguamento alle disposizioni della Legge n. 91/1981, corredato dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa.

F) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera E) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

G) Le società già appartenenti al Campionato di Serie B femminile, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A femminile, costituite in forma diversa dalle società di capitali, devono entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. l'atto di trasformazione in società di capitali ai sensi della Legge n. 91/1981, corredata dalla perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., e dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa.

H) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera G) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

I) L'inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A), C), E) e G) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie A femminile 2023/2024.

III) CERTIFICAZIONE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

A) La Divisione Calcio Femminile deve, entro il termine del 27 giugno 2023, certificare alla Co.Vi.So.C.:

1) il rispetto del termine perentorio del 20 giugno 2023, per il deposito della domanda di ammissione al Campionato di Serie A femminile 2023/2024 di cui al paragrafo I), lettera A), punto 1) e al paragrafo II), lettera A), punto 1);

2) il deposito, entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo I), lettera A), punto 2) e al paragrafo II), lettera A), punto 2);

3) il rispetto del termine perentorio del 20 giugno 2023, per il deposito della dichiarazione sui diritti di *publishing* e commerciali di cui al paragrafo I), lettera A), punto 3) e al paragrafo II), lettera A), punto 3);

4) il rispetto del termine perentorio del 20 giugno 2023, per il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, della Divisione Calcio Femminile e di società affiliate alla FIGC, di cui al paragrafo I), lettera A), punto 4);

5) il rispetto del termine perentorio del 20 giugno 2023, per il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui al paragrafo I), lettera A), punto 9);

6) l'assenza di debiti nei confronti di tesserati, con accordi economici depositati, per tutte le società della Serie B femminile aventi titolo a partecipare al campionato di Serie A femminile, di cui al paragrafo II), lettera A), punto 4).

IV) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DI SERIE A FEMMINILE

A) Le società devono, entro il termine del 2 ottobre 2023, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC per la mensilità di giugno 2023, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

2) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2023, in forza di accordi, depositati presso la FIGC, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

3) assolvere il versamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC per le mensilità di maggio e giugno 2023 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC per la mensilità di giugno 2023, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2023. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali;

4) assolvere il versamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2023, in forza di accordi, depositati presso la FIGC, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2023. In caso di dilazioni concesse

dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi;

5) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, per la mensilità di giugno 2023, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC, depositando altresì, presso la Divisione Calcio Femminile, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2023/2024.

C) La Divisione Calcio Femminile deve certificare alla Co.Vi.So.C., **entro il termine del 17 ottobre 2023**, l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC per la mensilità di giugno 2023.

La documentazione di cui al presente Titolo I) deve essere depositata presso la Co.Vi.So.C. mediante la piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>, o anche mediante posta elettronica certificata.

TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI

A) Le società devono, entro il termine del 15 giugno 2023, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:
 - a) la proprietà dell'impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;
 - b) il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
- 2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all'art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;
- 3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all'art. 80 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;
- 4) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione sportiva 2023/2024 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), ovvero in una regione confinante con la regione in cui ha sede la società.

La Divisione Calcio Femminile dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 27 giugno 2023**, il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi.

La Divisione Calcio Femminile deve, **entro il termine del 27 giugno 2023**, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati nell'allegato sub A). La Divisione Calcio Femminile dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2022/2023, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa in Serie A femminile la certificazione della Divisione Calcio Femminile dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2022/2023.

L'inosservanza del termine del 15 giugno 2023, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

B) Ferma l'applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.

C) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2023/2024, anche per gli impianti in deroga, vengano meno una o più delle condizioni previste dalla precedente lettera A), punti 1), 2) e 3) nonché uno o più dei

requisiti infrastrutturali indicati nell'allegato sub A), la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l'attività in un impianto diverso ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero in una regione confinante con la regione in cui ha sede la società.

L'istanza di deroga dovrà essere corredata da:

- a) contratto, convenzione d'uso o documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
- b) licenza di cui all'art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- c) licenza di cui all'art. 80 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- d) certificazione rilasciata dalla Divisione Calcio Femminile attestante il rispetto per il suddetto impianto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A", nell'allegato sub A), sulla base delle verifiche aggiornate alla stagione sportiva 2022/2023, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi deciderà, sentita la Divisione Calcio Femminile.

In caso di non accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Divisione Calcio Femminile.

D) Il procedimento di cui alla precedente lettera C) si applica nel caso in cui le società della Serie A femminile, dopo la concessione della Licenza Nazionale, siano destinatarie di provvedimento della competente Autorità con cui si disponga la disputa delle gare a porte chiuse, per motivi legati a sopravvenute carenze strutturali degli impianti.

Dopo la disputa di due gare a porte chiuse, in assenza della deroga, le società predette si considereranno a tutti gli effetti rinunciarie alle gare, ai sensi dell'art. 53 delle NOIF.

E) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2023/2024 sia nel corso della stagione sportiva 2023/2024, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l'impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A), punti 1), 2), e 3) nonché della certificazione rilasciata dalla Divisione Calcio Femminile attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati nell'allegato sub A). In caso di non accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Divisione Calcio Femminile.

Le società dovranno depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, il "questionario dati stadio" reso disponibile sulla piattaforma informatica *online* – <https://licenzenazionali.figc.it>, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo all'impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.

In caso di concessione della Licenza Nazionale, le società che avranno ottenuto la deroga dalla Divisione Calcio Femminile relativamente al **punto 6. Impianto di illuminazione** di cui all'allegato sub A), dovranno garantire i valori di illuminamento richiesti **entro il termine dell'1 settembre 2023**. La Divisione Calcio Femminile dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 15 settembre 2023**, l'intervenuto adeguamento delle società al suddetto criterio.

L'inosservanza del termine dell'1 settembre 2023, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 100.000,00.

F) L'inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie A femminile 2023/2024.

La documentazione di cui al presente Titolo II) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, mediante la piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>, o anche mediante posta elettronica certificata.

TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI

A) Le società devono, entro il termine del 16 giugno 2023, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2023/2024:

- a) l'impegno a partecipare al Campionato Primavera femminile;
- b) l'impegno a partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In caso di partecipazione all'attività mista, le categorie maschili di riferimento per l'adempimento del criterio sono individuate rispettivamente nella categoria Under 14 (Giovanissimi "Fascia B") e nella categoria Under 13 (Esordienti). Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
- c) l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

L'inosservanza del termine del 16 giugno 2023, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera a), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 100.000,00. In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere b) e c) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

2) Depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2023/2024:

- a.1) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 4 settembre 2023**, un allenatore responsabile della prima squadra femminile. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;
- a.2) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 4 settembre 2023**, un "allenatore in seconda" della prima squadra femminile. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;
- a.3) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 4 settembre 2023**, almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra femminile; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;
- b) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 4 settembre 2023**, il Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico. Tale adempimento è attestato alla

Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

c) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 4 settembre 2023**, almeno un Operatore Sanitario della prima squadra femminile. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

d) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 4 settembre 2023**, almeno un Preparatore Atletico della prima squadra femminile; il requisito si intenderà rispettato, per le sole società neopromosse in Serie A femminile, anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

e) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 4 settembre 2023**, un allenatore responsabile della squadra partecipante al Campionato Primavera femminile. Tale adempimento è attestato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro la medesima data, dal Settore Tecnico della FIGC;

f) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico della FIGC per ciascuna delle altre categorie giovanili;

g) l'impegno a depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, la scheda informativa riguardante il Delegato per la gestione dell'evento, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.

Il Delegato per la gestione dell'evento non potrà ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);

h) l'impegno a depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, la scheda informativa riguardante gli Steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 13 agosto 2019;

i) l'impegno a depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione dell'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;

l) l'impegno a depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, la scheda informativa riguardante il Segretario dell'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso.

m) l'impegno a depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, per le società non associate alle Leghe Professionistiche, la scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; aver conseguito un diploma di ragioneria o laurea in materie giuridico/economiche;

n) l'impegno a depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, la scheda informativa riguardante l'Addetto Stampa dell'attività femminile della società; con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. L'Addetto Stampa deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Ordine dei Giornalisti; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno un anno nel settore dei media;

o) l'impegno a depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, la scheda informativa riguardante il Team Manager dell'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

p) l'impegno a depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile per l'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile per l'attività femminile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: Allenatore UEFA PRO o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; Allenatore UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA;

Allenatore UEFA B o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; “responsabile di settore giovanile” abilitato dal Settore Tecnico della FIGC a seguito della partecipazione al Corso *Élite* per detta figura; direttore sportivo che abbia maturato un’esperienza di almeno un anno nell’ambito del settore giovanile di una società calcistica.

Il Responsabile del Settore Giovanile della società non potrà ricoprire alcun incarico come tecnico di qualsiasi squadra della società richiedente la Licenza Nazionale;

q) l’impegno a depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo per l’attività femminile della società, quale persona iscritta al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso; il requisito si intenderà rispettato, per le sole società neopromosse in Serie A femminile, anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile organizzato dal Settore Tecnico.

r) l’impegno a depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, l’organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) del presente Titolo III);

s) l’impegno a depositare, **entro il termine del 2 ottobre 2023**, il programma di formazione del settore giovanile dell’attività femminile, che contenga almeno i seguenti aspetti:

-obiettivi del settore giovanile femminile;

-organizzazione del settore giovanile femminile (organigramma);

-personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);

-infrastrutture a disposizione del settore giovanile femminile (impianti per l’allenamento e gli incontri, ecc...);

-risorse finanziarie investite.

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di due degli incarichi di cui al punto 2), lettere i), l), m), n), o), p), q).

L’inosservanza del termine del 16 giugno 2023 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l’inosservanza degli ulteriori termini di cui al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2023/2024; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s) con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

La documentazione prevista ai precedenti punti 1) e 2) deve essere fornita secondo la modulistica resa disponibile sulla piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>.

B) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio Federale.

C) L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie A femminile 2023/2024.

D) OBBLIGO DI SOSTITUZIONE E COMUNICAZIONE DELLE FIGURE SPORTIVE-ORGANIZZATIVE:

Qualora nel corso della stagione sportiva 2023/2024, uno o più incarichi previsti alla lettera A), punto 2), lettere a.2), a.3), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q) del presente Titolo III) divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti. In ogni caso la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.

L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.

Fermo quanto previsto dall'art. 66 delle NOIF, qualora nel corso della stagione sportiva 2023/2024, gli incarichi previsti alla lettera A), punto 2), lettere a.1) e b) del presente Titolo III) divenissero vacanti, la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.

L'inosservanza del predetto termine di comunicazione costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 3.000,00.

E) NORMA PROGRAMMATICA

A) Al fine di prevedere un graduale adeguamento alla normativa UEFA, le società **dalla stagione sportiva 2024/2025** dovranno indicare un Responsabile del Settore Giovanile che sia in possesso di almeno una delle seguenti qualifiche: Allenatore UEFA PRO o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; Allenatore UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; Allenatore UEFA B o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA; "responsabile di settore giovanile" abilitato dal Settore Tecnico a seguito della partecipazione al Corso *Élite* per detta figura.

La documentazione di cui al presente Titolo III) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, mediante la piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>, o anche mediante posta elettronica certificata.

TITOLO IV): RICORSI

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il **30 giugno 2023**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Divisione Calcio Femminile, verificato l'assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla FIGC ed alla Divisione Calcio Femminile.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie A femminile 2023/2024 possono presentare ricorso motivato avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

In sede di ricorso non potrà essere presentata documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata dalla competente Commissione, né potrà essere effettuato e/o integrato alcuno degli adempimenti richiamati ai precedenti Titoli I), II), e III), il cui termine perentorio è fissato al 20 giugno 2023.

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, **entro il termine perentorio del 5 luglio 2023, ore 19:00.**

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 9.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

Le Commissioni adite esprimono, entro il **6 luglio 2023**, parere motivato al Consiglio federale sui ricorsi proposti.

La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio federale in data **7 luglio 2023.**

Avverso la decisione del Consiglio federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2023/2024, è consentito ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ai sensi del relativo Regolamento approvato con delibera n. 1667 del 2 luglio 2020, del Consiglio Nazionale del CONI.